



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 33 del 4 aprile 2023

*Vicesegreteria generale Area Istituzionale
Servizio Lavori d'Aula*

**SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 159, COMMA 3,
DEL REGOLAMENTO INTERNO, DI INTERROGAZIONI
E DI INTERPELLANZE DELLA RUBRICA**

“Autonomie locali e funzione pubblica”

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 29 - Notizie in merito all'esclusione della Regione siciliana dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (annualità 2022).

All'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

la legge 31 dicembre 2021, n. 234 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024', art. 1, commi 593, 594, 595 e 596, ha istituito il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane;

il suddetto Fondo è finalizzato alla realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome;

considerato che:

in data 31 maggio 2022 è stato pubblicato dal Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie il decreto che stabilisce le modalità di utilizzazione del suddetto Fondo (annualità 2022) per gli interventi di competenza statale e per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna;

in data 3 agosto 2022 è stato pubblicato il decreto di ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane - parte regionale;

nell'ambito della sopradetta ripartizione alla Regione siciliana erano stati assegnati 7.223.047 euro per azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani e per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni;

l'articolo 2, comma 6, lettera b) dell'anzidetto decreto, condiviso con le Regioni e le autonomie locali, prevedeva che ciascuna Regione dovesse trasmettere la richiesta di finanziamento entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, ovvero entro il 2 novembre 2022;

sul sito del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie nei giorni scorsi è apparsa la notizia relativa alla ripartizione di 96.828.911

./..

euro riferiti all'annualità 2022 del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a 17 regioni italiane e che sono rimaste escluse le Regioni Basilicata e Sicilia poiché non hanno presentato la richiesta di finanziamento;

per sapere per quali ragioni il Governo regionale non abbia provveduto a trasmettere al Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie la richiesta di finanziamento entro i termini previsti, facendo perdere così una concreta opportunità per i comuni montani siciliani che necessitano di azioni concrete e fondi aggiuntivi per contrastare lo spopolamento e l'impoverimento del tessuto produttivo.

(5 dicembre 2022)

VENEZIA - CRACOLICI - BURTONE - DIPASQUALE -
CATANZARO - SAFINA - SPADA - CHINNICI - GIAMBONA -
LEANZA

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 34 - Chiarimenti in merito alla procedura di selezione di professionisti per il conferimento degli incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Regione siciliana.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che la gestione delle risorse concesse dall'Europa nell'ambito del Pnrr (Piano di Ripresa e Resilienza) si è rivelata particolarmente problematica proprio nei nostri territori, rischiando di trasformarsi in una clamorosa occasione sprecata;

considerato che:

al fine di evitare il rischio di perdere tali fondi europei per scadenze di investimento non rispettate, la Regione siciliana ha avuto a disposizione le risorse per contrattualizzare 84 esperti e selezionato, mediante colloquio, n. 12 professionisti geologi, esperti in gare d'appalto e rifiuti, per velocizzare l'iter dei progetti per gli investimenti delle risorse del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza);

vi sarebbero alcuni punti oscuri nell'iter di selezione dei predetti professionisti, come si evincerebbe dai video delle prove d'esame trasmessi da emittenti televisive e diffusi nel web, a seguito del ricorso presentato da un candidato escluso;

durante le prove orali, infatti, espletate in modalità online, vi sarebbero candidati che incappano in scivoloni rilevanti, forniscono risposte completamente errate, spengono addirittura la telecamera, senza che venga compromesso l'esame e il suo esito finale, tant'è vero che risultano vincitori del concorso;

per sapere:

se siano a conoscenza dei fatti in premessa illustrati;

se sia stata avviata un'indagine ispettiva interna;

se non ritengano opportuno attivarsi al fine di verificare la correttezza della procedura

./..

concorsuale per la selezione di n. 12 professionisti altamente specializzati, destinati alla gestione dei progetti per la spesa dei fondi del PNRR della Regione siciliana;

se non intendano disporre un'accurata indagine per conoscere i criteri adottati per la valutazione dei candidati e garantire che i vincitori del concorso in oggetto siano realmente in possesso delle competenze specifiche richieste, anche in relazione ad eventuali proroghe dei contratti in essere (come da specifiche clausole contrattuali) o procedendo, se del caso, ad eventuali ulteriori selezioni adottando criteri di scelta dei candidati che tengano conto di reali competenze nei settori specifici;

se i suddetti professionisti, nel loro complesso, siano stati utilizzati specificatamente per le attività di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per come originariamente individuate o, diversamente, dislocati secondo necessità ordinarie, con riferimento alle quali non possono prestare servizio.

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(5 dicembre 2022)

LA VARDERA - DE LUCA C. -
BALSAMO - VASTA - DE LEO - LOMBARDO G.-

- Con nota prot. n. 4742 del 26 gennaio 2023 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica. (V. precisazione della Presidenza resa nella seduta d'Aula n. 25 del 21 febbraio 2023)

- Con nota prot. n. 25769/GAB del 15 marzo 2023 l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica ha anticipato il testo scritto della risposta, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. int. Ars.

XVIII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 8 - Intendimenti del Governo in merito allo scorrimento delle graduatorie regionali di vari concorsi.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

in riferimento all'Amministrazione regionale, dal Piano triennale dei Fabbisogni di Personale, Delibera di Giunta n. 534 dell'11 dicembre 2021, e dal più recente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), approvato con Deliberazione n. 513 del 20 settembre 2022, si evincono forti carenze di personale soprattutto per i profili più qualificati. Nello specifico, riguardo al comparto non dirigenziale si registrano vuoti in organico - stimati al 2022 - per 1.006 unità relative alla cat. D e 588 per la cat. C; mentre, in riferimento al comparto dirigenziale, la dotazione organica 2022 conta 847 unità, di cui zero di I fascia, 4 di II fascia e 847 di III fascia;

nel corso degli ultimi anni sono numerose le notizie di stampa inerenti alla carenza di organico presso gli enti locali siciliani e, in particolare, dai dati emersi da uno studio curato dall'ANCI Sicilia sembrerebbero mancare all'appello 'oltre 5 mila e 500 istruttori, oltre 3 mila e 500 funzionari e un numero preoccupante di dirigenti.'.

considerato che:

nel dicembre 2021 la Regione siciliana ha indetto le selezioni pubbliche di seguito elencate:

a) bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 88 unità di personale di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale approvato con D.D.G. n. 5041 del 23/12/2021 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Speciale Concorsi - n. 18 del 29 dicembre 2021), suddivise in diversi profili, codici: RAF-EFI, RAF-AMM, RAF-TEC, RAFSIT, RAF-AVV, RAF-COG;

b) bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 12 unità di personale di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale approvato con D.D.G. n. 5042 del 23/12/2021 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Speciale Concorsi - n. 18

./..

del 29 dicembre 2021) per il profilo di funzionario tecnico in ambito di tutela del territorio e sviluppo rurale - RAF -AGR;

c) bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia approvato con D.D.G. n. 5040 del 23/12/2021 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana- Serie Speciale Concorsi - n. 18 del 29 dicembre 2021), suddivise in diversi profili;

d) bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia approvato con DDG n. 5039 del 23/12/2021 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana- Serie Speciale Concorsi - n. 18 del 29 dicembre 2021), suddivise in diversi profili;

riguardo ai candidati alla categoria D per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale, che hanno partecipato alle procedure selettive volte al reclutamento del personale per i dipartimenti regionali, si contano, su un totale di 100 posizioni messe a bando (88 + 12): 677 idonei al profilo RAF-AMM; 150 idonei al prof. RAF-AVV; 13 idonei al prof. RAF-COG; 48 idonei al prof. RAF-EFI; 186 idonei al prof. RAF-SIT; 163 idonei al prof. RAF-TEC; 275 idonei al prof. RAF-AGR;

in relazione ai candidati alla categoria C per il potenziamento dei Centri per l'Impiego che hanno partecipato alle prove selettive si contano circa 1.600 soggetti idonei alla posizione di Istruttore- Amministrativo Contabile, rispetto ai 176 posti messi a bando per i Centri per l'Impiego; mentre sono circa 870 i candidati idonei alla posizione Istruttore - Operatore mercato del lavoro, rispetto ai 311 posti messi a bando per i CPI;

in riferimento ai candidati alla categoria D, per il potenziamento dei Centri per l'Impiego, com'è noto la procedura prescelta è stata oggetto del c.d. flop del concorso volto all'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato. Nello specifico, sono rimaste scoperte 267 posizioni rispetto a quelle messe a bando;

lo sblocco delle assunzioni disposto dall'art. 4 della legge regionale 14/2019 è stato fortemente compromesso dall'Accordo Stato-Regione, siglato in data 14 gennaio 2021, il quale al punto 2, lettera e), prevede il blocco dei concorsi per il

./..

reclutamento di nuovo personale dirigenziale fino al 2023 e, per di più, limita le facoltà assunzionali riguardo al comparto non dirigenziale, facendo espresso divieto di utilizzo tra il 2021 e il 2029, ai fini di nuove assunzioni, dei risparmi derivanti dal personale andato in pensione con il c.d. contratto 1. Tale Intesa ha poi trovato riscontro con l'art. 10 della Legge di Stabilità regionale 2021, L.R. 15 aprile 2021, n. 9;

le predette limitazioni assunzionali sono state ribadite in occasione dell'approvazione dell'ultima Legge di Bilancio dello Stato nell'ambito della quale è stato inserito l'emendamento c.d. 'Salva Sicilia', che fra le disposizioni impegna la Regione siciliana al rispetto dei punti 1, 2 e 5 del predetto Accordo Stato-Regione siglato in data 14 gennaio 2021;

sono diverse le notizie di stampa che raccontano di uffici regionali vuoti, con enormi difficoltà a concludere pratiche e definire progetti e, a tal proposito, si rammenta la recente circostanza che ha visto la mancata emissione di 400 mandati di pagamento per un valore di oltre 20 milioni di euro, da parte della Ragioneria Centrale Infrastrutture, proprio a causa della carenza di personale;

le difficoltà determinate dalle vacanze in organico, più volte denunciate dagli stessi rappresentanti del Governo regionale, si palesano anche nella relazione governativa al ddl 245 'Legge di stabilità regionale 2023/2025' nell'ambito della quale viene evidenziata la 'grave carenza di personale', che metterebbe addirittura a rischio l'apertura dei beni culturali e che obbligherebbe l'amministrazione regionale, in particolare il Dipartimento regionale acqua e rifiuti, a ricorrere a consulenze esterne;

a far apparire contraddittorio il mantenimento del punto 2 dell'Accordo Stato-Regione del 14 gennaio 2021 - previsto dalla norma 'Salva Sicilia' - sono anche le parole del Presidente della Regione, on. Renato Schifani, che in occasione della seduta d'Aula n. 6 del 1 dicembre 2022 ha dichiarato che 'La carenza di personale ma questa nasce purtroppo da un accordo Stato/Regione, voi lo conoscete, dove ci sono state imposte delle prescrizioni e c'è stato anche imposto il blocco delle assunzioni. Sarà la responsabilità del sottoscritto chiedere al Governo nazionale una deroga a questo vincolo che c'è stato imposto il momento in cui c'è stato consentito di spalmare la famosa spesa in dieci anni, ci sono state date delle prescrizioni, è una delle prescrizioni era

./..

quella del blocco delle assunzioni. Quindi io mi recherò presso il Governo a chiedere una deroga, poi valuterò l'entità della deroga, quali qualifiche. A noi mancano esperti, ingegneri, geometri per realizzare quei progetti e attraverso i quali agganciare i fondi europei e ne perdiamo tanti l'ho detto nel mio primo intervento';

il recente Rapporto SVIMEZ 2022, pubblicato il 28 novembre 2022, registra dati allarmanti che nei fatti mostrano il disagio vissuto dalle giovani generazioni e, per di più, evidenzia che 'nel Mezzogiorno, in particolare, sono circa 1,4 milioni i giovani under 35 più o meno vicini al mercato del lavoro che non trovano opportunità di lavoro stabili';

la mancata indizione di concorsi pubblici da ben 30 anni da parte della P.A. regionale ha, di fatto, tagliato fuori intere generazioni dalla possibilità di accesso al pubblico impiego,

per conoscere:

se intendano avviare celermente le opportune interlocuzioni con le Istituzioni nazionali competenti, al fine di rivedere gli impegni in materia di reclutamento del personale regionale definiti dal punto 2, lettera e), dell'Accordo Stato-Regione siglato in data 14 gennaio 2021, allo scopo di procedere con all'assunzione di unità di personale congrue alle reali necessità delle strutture regionali - come definite dal Piano triennale dei Fabbisogni di Personale e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione - attraverso gli scorrimenti delle graduatorie vigenti, nonché di indire le selezioni pubbliche per le figure professionali per le quali non sono stati indetti bandi di concorso;

se vi sia l'intenzione di prorogare il termine delle graduatorie vigenti, tenuto conto delle limitazioni assunzionali determinate dal predetto Accordo e dalle lentezze burocratiche, nonché mancata approvazione dei documenti finanziari propedeutici all'assunzione dei vincitori dei concorsi sopra richiamati, ad oggi non avvenuta;

se in relazione alle vacanze di organico - cat. C - dei dipartimenti regionali, vi sia l'intenzione di attingere - in riferimento ai profili compatibili - alle graduatorie vigenti relative al Bando di Concorso per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, categoria C;

se vi sia l'intenzione di porre in essere tutte le iniziative necessarie, attraverso gli opportuni

./..

accordi, volte all'utilizzo dei candidati idonei presso gli enti regionali e gli enti locali, al fine di agevolare l'esaurimento delle graduatorie e sopperire alle vacanze di organico degli Enti in coerenza con i rispettivi Piani di Fabbisogno del Personale e nel rispetto dell'omogeneità dei profili.

(13 gennaio 2023)

VENEZIA - CRACOLICI - BURTONE - DIPASQUALE -
CATANZARO - SAFINA - SPADA - CHINNICI - GIAMBONA -
LEANZA

- Con nota prot. n. 10310 del 1° marzo 2023 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

- Con nota prot. n. 23093/GAB del 7.3.2023 l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica ha anticipato il testo scritto della risposta.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 137 - Chiarimenti in merito alla possibile revoca dell'incarico di Commissario straordinario del Comune di Catania al dott. Federico Portoghese.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

il Comune di Catania sta venendo fuori dai danni causati da anni di assenza della figura del Sindaco (in quanto sospeso), grazie all'opera efficace e preziosa del Dott. Federico Portoghese, nominato lo scorso anno Commissario Straordinario del Comune e della Città Metropolitana di Catania;

il dott. Portoghese, persona preparata e stimata, laureato in Economia e Commercio, nel suo corposo curriculum vanta prestigiosi incarichi statali e regionali ed è, tra l'altro, specializzato nella gestione della contabilità generale e finanziaria, con particolare riferimento al settore della pubblica amministrazione e agli enti locali, pertanto rappresenta una ottima risorsa per il Comune di Catania, in dissesto a causa della cattiva gestione di alcune passate amministrazioni;

la notizia di questi giorni circa la possibile revoca - per mancanza dei requisiti per la nomina a Commissario Straordinario della Città Metropolitana e del Comune di Catania, da parte del governo regionale targato Musumeci - dell'incarico di Commissario Straordinario del Comune di Catania al dott. Federico Portoghese, sta scuotendo le stanze di Palazzo degli Elefanti e gli ambienti politici catanesi e non solo;

dato atto che l'azione autonoma e certissima del dott. Portoghese ha dato un importante input all'attività del Comune di Catania, garantendo legalità ed imparzialità all'azione amministrativa sia del Comune sia della Città Metropolitana;

ritenuto che, a prescindere dalla questione tecnico-giuridica, la rimozione della figura del Commissario Straordinario di una Città già soggetta ad una lunga e grave crisi istituzionale, costretta a fare fronte alle quotidiane emergenze con grandi difficoltà, determinerebbe, in questo particolare momento, un pericoloso vuoto istituzionale ed amministrativo dell'Ente;

./..

atteso che le elezioni amministrative per il Comune di Catania sono ormai prossime e, pertanto, la rimozione del Commissario Straordinario dal suo incarico risulterebbe del tutto inopportuna mentre, al contrario, sarebbe fondamentale che il Dott. Portoghese traghettasse la Città fino all'elezione del nuovo Sindaco;

per sapere:

se l'orientamento del Governo sia realmente nel senso della sostituzione del Commissario Straordinario del Comune di Catania;

se, in tale malaugurata ipotesi, abbiano valutato gli effetti assolutamente negativi per la città di Catania, che farebbero ripiombare la Città, nonché l'intera Area Metropolitana, in una profonda incertezza per le sfide attuali (si veda la vicenda dei lavoratori della Pubblica Amministrazione, ecc.) e future (come la gestione dei fondi PNRR).

(16 gennaio 2023)

BURTONE

- Con nota prot. n. 10438 del 2 marzo 2023 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

- Con nota prot. 1141/GAB dell'8.3.2023 l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica ha anticipato il testo scritto della risposta, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. int. Ars.

XVIII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

- N. 11 - Iniziative per il corretto inquadramento del personale dell'Assessorato Beni culturali e identità siciliana vincitore del concorso per dirigente tecnico bandito nel 2000.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

L'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali ha bandito nel 2000 un concorso per 'dirigente tecnico' nei 'ruoli tecnici dei beni culturali', come previsti dalla l.r. n. 116 del 1980, di cui al decreto assessoriale del 29 marzo 2000, corrispondente all'ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura dei relativi posti in organico di cui alla l.r. n. 8 del 1999 e successive modificazioni finalizzata alla rideterminazione degli organici del ruolo tecnico dei Beni Culturali ed Ambientali;

con il suddetto concorso erano state selezionate diverse figure in possesso dei titoli di qualificazione professionale quali laurea specialistica e titoli post laurea al fine di ricoprire i ruoli previsti per la direzione delle strutture dell'Assessorato dei beni culturali, senonché i vincitori del sopracitato concorso, tra i quali 70 archeologi e 35 storici dell'arte, sono stati assunti in servizio nel 2005 e inquadrati in posizione D1, inferiore economicamente e giuridicamente alle posizioni D3-5 a cui erano giunti centinaia di 'assistenti tecnici' (ex VI livello), in possesso del solo diploma, per effetto del CCRL 2001-2005, emanato con D.P.R.S. 9-10/2001, che erano in servizio al momento della loro immissione in servizio nello stesso assessorato beni culturali;

nel CCRL 2001-2005, vigente al momento dell'assunzione, infatti, la tabella delle equivalenze tra vecchie e nuove qualifiche, nella fascia D, riservata ai laureati (D1-5) non citava l'ex VIII livello, mentre indicava l'ex VII livello come corrispondente alle posizioni a partire dal nuovo D3, cui erano attribuite le mansioni di 'funzionario direttivo', mansioni che erano precluse, invece, alle posizioni D1-2; in sostanza il CCRL 2011-2005, nel determinare le nuove fasce

./..

funzionali del comparto e l'equiparazione con le qualifiche precedenti ed i relativi livelli retributivi, ha promosso nella fascia D, destinata ai laureati, inserendoli nella posizione apicale di D3 (funzionario direttivo, ex VII livello), tutti gli 'assistenti tecnici' appartenenti all'ex VI livello, in possesso del solo diploma (Decreti del Presidente della Regione n. 9 e n. 10 del 2001);

è di tutta evidenza che l'inquadramento in D1 dei vincitori del concorso, per il superamento del quale erano richiesti come requisiti laurea specialistica e titoli postlaurea, è in contrasto con quanto previsto dal bando di concorso per 'dirigente tecnico', che prevedeva il riconoscimento dell'ex VIII livello, corrispondente, al momento dell'assunzione, al livello apicale della categoria D del comparto non dirigenziale della Regione. Tale inquadramento, per di più, ha comportato un forte demansionamento rispetto alle centinaia di funzionari in possesso del solo diploma, i quali, nel 2005, avevano già raggiunto le posizioni D5, di funzionario direttivo', nello stesso dipartimento;

è evidente, pertanto, come tale ingiusto inquadramento dei vincitori del suddetto concorso abbia sovvertito l'ordinamento delle strutture centrali e periferiche dell'Assessorato beni culturali, ponendo attualmente, in tali strutture, al culmine del comparto non dirigenziale (D6-7) migliaia di dipendenti entrati nell'amministrazione con il solo diploma, e relegando un'ottantina di funzionari vincitori del concorso per dirigenti tecnici', che prevedeva il possesso di specializzazioni o dottorati, in posizioni che vanno dal D1 al D3, in seguito al riconoscimento di anzianità di servizio e PEO, e in D4-5 i pochi che hanno ottenuto l'inquadramento in D3 dall'assunzione in forza di sentenze mentre soltanto sei hanno avuto riconosciuto l'inquadramento nella terza fascia della dirigenza dall'assunzione in servizio in forza di sentenze di corte d'appello, passate in giudicato;

è evidente, infine, come l'attuale mancato ordinamento dei profili professionali e dei ruoli direttivi dei beni culturali, dopo il transito di tutti i dipendenti diplomati nella fascia D, a seguito del CCRL 2001-2005, anche nel Dipartimento beni culturali, ha creato una situazione di fatto che contrasta gravemente con quanto prescritto dalla vigente l.r. 116 del 1980 che, nell'istituire il 'ruolo tecnico dei beni culturali', prevede una precisa gerarchia degli organici fondata sulle competenze specialistiche dei beni culturali: all'apice del comparto sono previsti i 'dirigenti

./..

tecnici' con laurea specialistica e titolo postlaurea, archeologi, storici dell'arte e così via. La legge prevede, quindi, che a questi specialisti vengano subordinati gli 'assistenti tecnici' diplomati. La legge regionale 116 del 1980, inoltre, prescrive quali specializzazioni disciplinari debbano possedere i direttori delle sezioni 'tecnico-scientifiche', delle Soprintendenze, prescritte nel numero di cinque dalla l.r. n. 80 del 1977: gli archeologi per le sezioni archeologiche, gli architetti per le sezioni architettoniche; i bibliotecari e archivisti per le sezioni bibliotecarie; i naturalisti per le sezioni paesaggistiche e gli storici dell'arte per le sezioni storico-artistiche;

il mancato rispetto del ruolo direttivo (ex VIII livello) e delle mansioni specialistiche previste dal bando di concorso, non solo ha pregiudicato e pregiudica gravemente la dignità professionale dei funzionari vincitori del concorso per dirigenti tecnici dei beni culturali', ma costituisce una forte disparità di trattamento tra questo personale e i funzionari direttivi archeologi, storici dell'arte etc. pari grado del Ministero della Cultura cui, invece, sono regolarmente attribuiti incarichi specialistici, quale la direzione di tutte le unità operative, in quanto incarichi di natura non dirigenziale. In tal modo viene leso il principio di parità economica e giuridica tra i dipendenti regionali e quelli statali prescritto dall'articolo 14 dello Statuto Autonomistico Siciliano, con relativa violazione anche agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;

l'assegnazione della responsabilità delle sezioni tecnico-scientifiche delle Soprintendenze, Musei e Parchi archeologici a personale sprovvisto dei titoli specialistici richiesti per 'i dirigenti tecnici dei beni culturali' dalle LL.RR. n. 80 del 1977 e n. 116 del 1980, tuttora vigenti con le successive modifiche e integrazioni, pregiudica gravemente l'attuazione dei compiti istituzionali discendenti dai D.P.R. n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975, che delegarono alla Regione siciliana le competenze statali derivanti dall'obbligo costituzionale di tutela 'del paesaggio e del patrimonio storico artistico della Nazione' conservato in Sicilia, posto tra i principi fondamentali della Costituzione, all'articolo 9 e attuato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ribadisce 'le rispettive competenze' dei distinti 'professionisti dei beni culturali, antropologi, archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori, storici dell'arte' relativamente alla

./..

'responsabilità e all'attuazione' dell'attività di 'tutela, protezione e conservazione dei beni culturali', nonché 'alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi', distinti secondo le diverse tipologie disciplinari (legge 22 luglio 2014 n.110, divenuto art. 9 bis del Codice e attuato dal DM 244/2019);

la materia del lavoro pubblico regionale, riferibile sia a Regioni a Statuto Ordinario, quanto a quelle a Statuto Speciale, come chiarito dalla Corte Costituzionale, è ricondotta, in parte, all'ordinamento civile, e quindi alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. 1, Cost.), il cui legislatore ha ricondotto al diritto privato e alla competenza della contrattazione collettiva praticamente quasi tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali (art. 2, commi 2 e 3, e art. 40, comma 1, D.lgs. n. 165/2001; v. anche art. 11, comma 4, lett. a, L. n. 59 del 1997) da cui si deduce la vincolatività, anche per il pubblico impiego regionale, della corrispondente disciplina contenuta nel D.lgs. n. 165/2001, in quanto appunto rientrante nell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale;

il contratto collettivo nazionale di riclassificazione del personale delle Regioni e delle autonomie locali del 1998 aveva espressamente riservato l'ex ottava qualifica funzionale nella nuova categoria di classificazione D di cui all'allegato A riservando all'ex ottava qualifica l'inquadramento non solo economico ma anche giuridico in D3 che doveva essere, dunque, applicato ai vincitori del concorso per dirigenti tecnici dei beni culturali';

nell'ambito della categoria D, più specificatamente, permane una distinzione legata all'istituzione di posizioni organizzative particolari, per cui si distingue una posizione giuridica D1 (che, a livello economico, può invece articolarsi in posizioni D1, D2 e D3) e una posizione giuridica D3 (la quale, a livello economico, può articolarsi in posizioni D3, D4, D5 e, per effetto del C.C.N.L. 22.1.2004, D6), entrambe identificabili quali posizioni di accesso iniziali alla categoria. In particolare, la posizione D3 può assumere due distinte valenze: 1) può essere soltanto un mero incremento economico per il personale assunto in posizione D1 (in tal caso il lavoratore interessato conserva sempre lo stesso profilo professionale e continua ad occupare lo stesso posto di organico); 2) può assumere anche una diversa valenza giuridica e professionale se il predetto personale vi accede per selezione, con la

./..

acquisizione chi un diverso profilo professionale ed occupando anche un diverso posto in organico. Al riguardo, quindi, deve essere in parte ridimensionata l'affermazione secondo cui, a seguito dell'introduzione del nuovo sistema di classificazione del personale delle P.A., le posizioni D3 hanno rilievo solo economico, dovendosi al contrario ammettere la persistenza di alcune differenziazioni fra il personale della categoria D, legate alle particolari situazioni di cui all'art. 8 del C.C.N.L. 31 marzo 1999;

in Sicilia si decise di inquadrare i dirigenti tecnici laureati e specializzati, vincitori del concorso già citato per l'ex VIII livello, in D1, mentre, al contempo, si collocavano gli assistenti tecnici diplomati', ex VI livello in D5 (ex VIII livello), quindi nella posizione apicale della stessa categoria, a seguito del combinato disposto del CCRL 2001-2005 (D3 ex VII livello) e della promozione per solo anzianità in D4-5. Infatti, nel giugno del 2001, in forza dei decreti del Presidente della Regione n. 9 e n. 10 sulla riclassificazione del personale che recepivano gli accordi sindacali di qualche mese prima, si operava un singolare, profondo rimaneggiamento del comparto, con lo slittamento verso l'alto delle posizioni di dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali inferiori. Nei suddetti decreti presidenziali del 2001 l'ex ottava qualifica funzionale non veniva minimamente citata e, dunque, la riaggregazione del personale nelle nuove macroaree funzionali avveniva a partire dalla ex settima qualifica funzionale;

la questione è dibattuta da diversi anni si è cercato di porre rimedio all'ingiusto inquadramento in D1 dei vincitori del concorso per dirigenti tecnici' dei beni culturali, con una norma regionale che prevedeva la classificazione ex lege nel livello apicale di comparto D6 dei tecnici poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale perché si ritenne la materia di natura contrattuale e non legislativa;

a seguito della sentenza della Corte costituzionale, appare necessario dare una interpretazione autentica in sede ARAN delle norme contrattuali che opacamente regolano la questione. L'interpretazione può spingersi sino al punto di accertare quanto qui sostanzialmente sostenuto: ossia la prevalenza della norma contrattuale nazionale sull'inquadramento in D3 che può costituire oggetto di un'interpretazione autentica degli originali contraenti siciliani, perché oggetto dell'interpretazione può essere anche l'accertamento di una eterointegrazione del

./..

contratto regionale da parte delle pattuizioni presenti nel C.C.N.L. Del resto, a conferma di quanto qui esposto, risultano pronunce della Corte di Appello di Palermo che hanno riconosciuto la piena sussistenza dei presupposti normativo-contrattuali per una originaria collocazione nella suddetta posizione D3. Considerato che i successivi livelli economici D4, D5, D6, costituiscono un mero svolgimento di natura retributiva della qualifica giuridica testimoniata nell'originaria collocazione in D3, il tempo trascorso dal momento dell'assunzione di questo personale nel 2005, le attività fin qui svolte e il consolidamento del bagaglio professionale dei funzionari direttivi laureati e specializzati di cui si discute, giustificherebbe anche secondo le modalità procedurali stabilite per la professione orizzontale, l'attribuzione di un trattamento economico apicale di comparto così come, del resto, ha tentato di fare il legislatore siciliano, non avendone però competenza;

con ciò si opererebbe anche un riordino dell'organigramma direttivo del comparto, ristabilendo almeno la parità di trattamento economico tra i vincitori del concorso per dirigenti tecnici dei ruoli dei beni culturali ex VIII livello funzionale, qualificabili oggi quali 'professionisti dei beni culturali' in quanto tutti in possesso dei requisiti di specializzazione richiesti dall'articolo 9 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come attuato dal D.M. MIBACT n. 244/2019, e i semplici diplomati, assistenti tecnici, ex VI livello funzionale' transitati nella fascia riservata ai laureati nella posizione D3 a seguito del CCRL 2001-2005 e giunti oggi alle posizioni D6-7, per anzianità e procedura PEO a cui non è stato consentito l'accesso, per il D7, al personale con titoli postlaurea di cui si discute;

con ciò si restituirebbe al sistema regionale di tutela l'assetto direttivo disciplinare, che solo può assicurare l'adempimento dei delicati compiti costituzionali di tutela del patrimonio culturale. Occorre solo applicare, finalmente, le leggi regionali e nazionali esistenti ed attribuire a ciascun funzionario i compiti istituzionali previsti da tali norme. Come prescrive la Costituzione all'articolo 97: 'I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari';

./..

per conoscere:

quali provvedimenti intendano adottare per riordinare le strutture centrali e periferiche dell'Assessorato dei beni culturali secondo le previsioni legislative e per ristabilire un assetto che garantisca la corrispondenza tra profili professionali, livelli retributivi, responsabilità e funzioni, nonché per dare il corretto inquadramento nella categoria D3 ai vincitori del concorso del 2000 per 'dirigenti tecnici' ex livello III;

se non ritengano necessario procedere all'immediata ed urgente richiesta di un'interpretazione autentica in sede ARAN delle norme contrattuali nei termini indicati in narrativa.

(1° febbraio 2023)

LEANZA - CRACOLICI - BURTONE - DIPASQUALE -
CATANZARO - SAFINA - SPADA - VENEZIA -
CHINNICI - GIAMBONA - SAVERINO

- Con nota prot. n. 10446 del 2 marzo 2023 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

- Con nota prot. n. 25723 del 15 marzo 2023 l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica ha anticipato il testo scritto della risposta.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 151 - Conferimento di incarichi di dirigenza generale a dirigenti di terza fascia ed eventuale revoca.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

con deliberazione n. 50 del 20.01.2023 la Giunta di governo regionale ha deciso 'di dare mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale di rendere conoscibile a tutti i dirigenti di terza fascia del ruolo unico della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la volontà di attribuire gli incarichi di Dirigente generale dell'Amministrazione regionale, relativamente ai Dipartimenti regionali e Uffici equiparati di cui all'allegato elenco, attraverso la richiamata procedura di interpello, fissando, per i predetti Dipartimenti e Uffici equiparati dell'Amministrazione, in capo ai candidati in aggiunta ai criteri previsti dalla normativa vigente (regionale e nazionale) in materia di conferimento degli incarichi di Dirigente generale, il requisito di comprovata e documentata esperienza e capacità professionale, preferibilmente nelle materie trattate dal Dipartimento per il quale si presenta la candidatura e, per il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute, il requisito di comprovata e documentata esperienza e capacità professionale in gestione amministrativacontabile, programmazione, con particolare riferimento alla sanità territoriale e controllo del settore pubblico sanitario';

la citata deliberazione è palesemente viziata ed illegittima in quanto in evidente contrasto con le disposizioni normative vigenti in materia di conferimento di incarichi di dirigenza generale, come ripetutamente stabilito dalla uniforme e consolidata giurisprudenza amministrativa e di legittimità, ed infatti, l'art. 6 l.r. n. 10 del 2000 nel disciplinare 'la dirigenza regionale ha stabilito che la dirigenza è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente

./..

amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge'. Il citato articolo prevede inoltre che: '3. Alla seconda fascia del ruolo unico dirigenziale si accede con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. 4. In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, accedono alla prima fascia dirigenziale il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati, l'ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera. 5. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di laurea e ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare. Agli eventuali posti residui accedono, tenuto conto del limite di cui al comma 8 dell'articolo 9, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, i dirigenti della terza fascia a seguito di concorso per titoli ed esami, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera. Per il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti da conferire con la procedura di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono per il 50 per cento riservati ai dirigenti della terza fascia. Successivamente detta riserva opera nel limite del 30 per cento';

considerato che:

con D.P. Reg. n. 11 del 20.03.2001 è stato approvato il Regolamento attuativo dell'art.6, comma 2 l.r. n. 10 del 2000. L'art. 2 del citato regolamento ha stabilito: '1. Il ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale istituito dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è tenuto dalla Presidenza della Regione, Dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale e, nelle more dell'attivazione dello stesso Dipartimento, dalla Direzione del personale e dei servizi generali. 2. Nel ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica o professionalità

./..

anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi in relazione alle peculiarità delle strutture, sono inseriti tutti i dirigenti dell'Amministrazione regionale. 3. Il ruolo unico, articolato a regime in due fasce, comprende, nella fase di prima applicazione, una terza fascia, nella quale è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. 4. Nella prima fascia sono inseriti, in sede di prima applicazione, in ordine alfabetico, ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, il Segretario generale, i Direttori regionali ed equiparati, l'Ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera. 5. Successivamente, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti nella prima fascia, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera e ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di struttura di massima dimensione per un tempo pari ad almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

6. Nella seconda fascia sono inseriti in ordine alfabetico, in sede di prima applicazione, ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati in possesso di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, successivamente, i vincitori dei concorsi per titoli ed esami previsti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, fermo restando il possesso del titolo di studio per l'accesso alla carriera.';

L'Amministrazione regionale dall'entrata in vigore della legge istitutiva della dirigenza regionale non ha proceduto all'indizione dei concorsi per consentire ai dirigenti di terza fascia, ex funzionari di VIII Livello, di potere accedere alla seconda fascia;

per quanto concerne il conferimento degli incarichi dirigenziali generali l'art 9 comma 8 della l.r. n. 10 del 2000 ha stabilito: '4. L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta

./..

dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8. 5. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere';

in virtù della richiamata disposizione gli incarichi apicali possono essere conferiti esclusivamente: ai dirigenti di prima fascia, ai dirigenti di seconda fascia ed ai soggetti esterni di cui al comma 8, nella misura massima del 30% dei posti in organico;

successivamente con l'art. 11, comma 5, della l.r. 3 dicembre 2023, n. 20 il legislatore regionale aveva tentato di introdurre una norma, palesemente incostituzionale, che consentiva il conferimento di incarichi apicali anche ai dirigenti di terza fascia, ex funzionari di VIII Livello. In particolare il testo dell'art. 11, comma 5, originariamente approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana recitava: '5. L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale appartenenti alle altre due fasce purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'aver espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma';

come è facilmente evincibile la suddetta norma

./..

era stata predisposta per cercare di inserire nell'ordinamento una disposizione, derogatoria dell'art. 6 e 9 della l.r. n. 10 del 2000, dell'art. 19 del d. lgs. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., che consentisse ai dirigenti di terza fascia di accedere alla qualifica dirigenziale di seconda fascia e, successivamente, di ambire al conferimento non solo degli incarichi di struttura intermedia ma addirittura apicali, senza espletare alcun concorso pubblico;

come è notorio, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in data 21.11.2003, - impugnava innanzi la Corte Costituzionale la suddetta norma per palese violazione dell'art. 97 Cost. così argomentando non appare invero consona al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione la possibilità del ricorso, per il conferimento delle funzioni di dirigente generale, anche ai dirigenti di c.d. terza fascia, i quali prima dell'entrata in vigore della l.r.10 del 2000 svolgevano funzioni riconducibili a quelle della carriera direttiva e le cui capacità professionali ed attitudinali non sono state soggette, né vengono assoggettate ad alcuna valutazione e verifica prima del conferimento dei nuovi compiti';

L'Assemblea regionale, preso atto della fondatezza della censura mossa dal Commissario dello Stato, deliberava la pubblicazione della legge senza le parti impuginate;

la Corte Costituzionale con ordinanza del 26-28 aprile 2004, n. 131, evidenziando che con il proposto ricorso il Commissario dello Stato aveva censurato 'l'art. 11, comma 5, limitatamente all'inciso 'appartenenti alle due fasce', si porrebbe in contrasto con l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto consentirebbe il conferimento delle funzioni di dirigente generale anche ai dirigenti della c.d. 'terza fascia' (i quali, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante 'Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento', svolgevano funzioni direttive e non dirigenziali) senza alcuna verifica delle loro capacità professionali ed attitudinali in relazione al nuovo incarico' e 'considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003 è stata promulgata (legge regionale 3 dicembre

./..

2003, n. 20) con omissione delle parti impugnate, sicché risulta preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni censurate', dichiarava cessata la materia del contendere;

conseguentemente, la nuova formulazione dell'articolo 11, comma 5, della l.r. n. 20 del 2003 attualmente vigente è la seguente:

'L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'aver espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione...';

non è in dubbio che l'attuale quadro normativo di riferimento per il conferimento degli incarichi di dirigenza generali apicali è costituito dalle norme contenute nell'art. 9, commi 4 e 8, della legge regionale n. 10 del 2000 nonché art. 11, commi 4 e 5, della legge regionale n. 20 del 2003, consente il conferimento degli incarichi apicale esclusivamente:

- 1) ai dirigenti di prima fascia;
- 2) ai dirigenti di seconda fascia, purché abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente e siano in possesso di adeguata formazione professionale e culturale etc, nel limite di un terzo delle dotazione organica superabile in caso di necessità;
- 3) ai soggetti esterni che abbiano i requisiti soggettivi di cui all'art. 19 comma 6 d. lgs. n. 165 del 2001 nel limite del 30% della dotazione organica;

ciò nonostante i Governi regionali che si sono succeduti hanno continuato a conferire, illecitamente ed in spregio alle cogenti disposizioni normative vigenti, incarichi apicali anche a dirigenti di terza fascia, ex funzionari di VIII livello;

appare utile ricordare che sulla prassi illecita dei Governi regionali è intervenuto anche il Governo nazionale che, nell'Accordo Stato-Regione, sottoscritto in data 20.06.2016, ha imposto il recepimento in Sicilia delle disposizioni nazionali

./..

in materia di dirigenza pubblica 'con espresso divieto di inquadramenti automatici o per mezzo di concorsi riservati per l'accesso alla dirigenza';

non può trascurarsi che secondo l'orientamento, uniforme e consolidato, della giurisprudenza amministrativa 'Ai sensi dell'art. 9, co. 4, l.r. n. 10 del 2000 l'incarico di dirigente generale può essere conferito 'a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8', ossia a persone non dei ruoli dell'Amministrazione. L'art. 11 l.r. n. 20 del 2003, contenente 'Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale', dopo aver stabilito che l'incarico di dirigente generale poteva essere affidato a dirigenti di prima fascia o ad esterni (comma 4), prevedeva al comma 5, nella sua originaria stesura, che l'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale, appartenenti alle altre due fasce, purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, ...'. L'inciso 'appartenenti alle altre due fasce' veniva impugnato dal Commissario dello Stato che rilevava come la previsione si porrebbe in contrasto con l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto consentirebbe il conferimento delle funzioni di dirigente generale anche ai dirigenti della c.d. 'terza fascia' (i quali, prima dell'entrata in vigore della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, recante 'Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento', svolgevano funzioni direttive e non dirigenziali) senza alcuna verifica delle loro capacità professionali ed attitudinali in relazione al nuovo incarico'. Con ord. 28 aprile 2004, n. 131 la Corte Costituzionale dichiarava cessata la materia del contendere, rilevando che dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003 è stata promulgata (l.r. 3 dicembre 2003, n. 20) con omissione delle parti impuginate, sicché risulta preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni censurate'.
3.2. Ne consegue che l'art. 11, co. 5, l.r. n. 20 del 2003, come promulgato e vigente, privo di quell'inciso, importa che l'incarico di dirigente

./..

generale non può essere attribuito ai dirigenti di terza fascia, categoria avverso cui si incentravano specificatamente i rilievi del Commissario.

Né tale esegesi può dirsi inficiata dall'ultimo periodo del co. 5, a' sensi del quale 'La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma', su cui si concentra la difesa dei ricorrenti (v. pag. 23 della memoria del 3 marzo 2014). In un'interpretazione logica complessiva della disposizione, che tenga conto anche del suo iter, tale periodo può riferirsi solo ai dirigenti di prima e seconda fascia, quest'ultimi non incisi dall'intervento del Commissario dello Stato (anche se in effetti non più contemplati espressamente dal testo come promulgato, ma pur sempre menzionati nel co. 4 dell'art. 9 l.r. n. 10 del 2000), la cui posizione comunque non viene in rilievo nel caso in esame.

3.3. Il ricorso è, quindi, inammissibile per carenza d'interesse, essendo stati i ricorrenti, quali dirigenti di terza fascia, illegittimamente scrutinati e non potendo aspirare, neanche in caso di riedizione del potere, al conseguimento dell'incarico per il quale è vertenza' (Per tutte cfr.: T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., (ud. 16/04/2014) 15-05-2014, n. 1244)';

i principi espressi dai giudici amministrativi sono stati condivisi anche dalla locale Corte di Appello che ripetutamente ha stabilito: 'Ciò detto, si osserva: in base all'art. 9, comma 4, l.r. n. 10 del 2000 l'incarico di dirigente generale può essere conferito ai dirigenti di prima fascia o, nel limite di un terzo, ai dirigenti di seconda fascia o a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione.

L'art. 11 della l.r. n. 20 del 2003, aveva previsto, nella sua originaria stesura, che l'incarico di Dirigente Generale potesse essere conferito altresì ai dirigenti dell'amministrazione regionale, 'appartenenti alle altre due fasce', purchè in possesso di laurea o con anzianità nella qualifica di dirigente di almeno sette anni.

La norma è stata impugnata dal Commissario dello Stato sul rilievo che, limitatamente all'inciso 'appartenenti alle due fasce', si porrebbe in contrasto con l'art. 97 Cost. in quanto consentirebbe il conferimento delle funzioni di dirigenza generale ai dirigenti della c.d. 'terza fascia', i quali, prima della entrata in vigore della l. r. n. 10 del 2000, svolgevano funzioni direttive e non dirigenziali, senza alcuna verifica delle loro capacità professionali ed attitudinali in relazione al nuovo incarico.

Senonchè, dopo la proposizione del ricorso, l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il

./..

provvedimento privo dell'inciso denunciato, talchè la Corte Costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere con l'ordinanza n. 131 del 2004.

Ritiene questo Collegio che l'art. 11, comma 5, l.r. n. 20 del 2003 così come promulgato e vigente, privo dell'inciso sopra indicato, non consenta più il conferimento dell'incarico di Direttore Generale al dirigente di terza fascia.

Tale interpretazione è suffragata, oltre che dal testo normativo, dall'iter della relativa formazione e soprattutto dalla ordinanza della Corte Costituzionale sopra citata che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, ha mostrato di ritenere che la modifica apportata dalla Assemblea Regionale avesse avuto portata normativa sostanziale nel senso denunciato dal Commissario dello Stato: ove così non fosse, infatti, la Consulta avrebbe dovuto valutare il merito della censura e pronunciarsi sulla stessa.

Né può ritenersi che la suddetta interpretazione possa ritenersi sconfessata dall'ultimo periodo del comma in esame ('la distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma') dato che tale inciso non può che essere circoscritto alla previsione alla seconda e prima fascia dirigenziale essendo ormai solo questo l'ambito soggettivo della disposizione normativa.

Ne deriva che Russo, dirigente di terza fascia, non poteva essere destinataria di incarichi di dirigenza generale, sicchè essa non può invocare la salvaguardia retributiva rispetto ad una tipologia di incarico che non poteva conseguire' (Così per tutte: Corte di Appello di Palermo - Sezione Lavoro, sentenza n. 1220/2018 del 31.01.2019);

successivamente, si è pronunciato il Tribunale di Palermo, aderendo pedissequamente all'orientamento espresso dai giudici amministrativi e dalla locale Corte: 'Anzitutto occorre mettere a fuoco la normativa regionale in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali apicali.

In particolare, l'art. 9, co. 4, l.r. n. 10 del 2000 stabilisce che l'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8 (ossia a soggetti estranei ai ruoli dell'Amministrazione).

Inoltre, la più recente l.r. n. 20 del 2003,

./..

all'art. 11, comma quarto, prevede che l'incarico di dirigente generale e conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, riproponendo sostanzialmente il precedentemente citato art. 9, co. 4, l.r. n. 10 del 2000'; mentre il comma quinto della stessa L.R. n. 20 del 2003 dispone che L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'aver espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

Orbene, la formulazione attualmente vigente del comma quinto dell'art. 11 l.r. n. 20 del 2003 non coincide con quella originariamente proposta all'Assemblea Regionale siciliana per l'approvazione, la quale riportava il seguente inciso: L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale, appartenenti alle altre due fasce, purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, . Proprio tale periodo del d.d.l. regionale veniva, infatti, impugnato dal Commissario dello Stato innanzi alla Corte Costituzionale (ai sensi dell'art. 28 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455) per violazione dell'art. 97 Cost.

Ad avviso del Commissario dello Stato, infatti, la originale formulazione della disposizione avrebbe comportato, qualora fosse entrata in vigore, la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., in quanto avrebbe consentito il conferimento delle funzioni di dirigente generale anche ai dirigenti della c.d. 'terza fascia' senza alcuna verifica delle loro capacità professionali

./..

ed attitudinali in relazione al nuovo incarico.

Ciò nonostante, la Corte Costituzionale non è giunta a pronunciarsi nel merito della questione di legittimità costituzionale appena richiamata, ma si è limitata ad emettere una ordinanza con la quale ha dichiarato cessata la materia del contendere (C. Cost., ord. n. 131/2004) per avere l'Assemblea Siciliana approvato la suddetta legge regionale omettendo l'inciso oggetto di contestazione.

Da tutto quanto predetto si ricava che la normativa attualmente in vigore nella Regione Sicilia non consente l'attribuzione di incarichi dirigenziali generali a soggetti appartenenti alla c.d. terza fascia della dirigenza regionale. Se così non fosse, infatti, la Corte costituzionale avrebbe dovuto giungere ad una pronuncia nel merito della questione di legittimità sottoposta dal Commissario dello Stato' (In tal senso per tutte: Tribunale Palermo - Sezione Lavoro, Sent., 14/07/2022, n. 1819);

in ultimo, sulla illiceità del conferimento degli incarichi dirigenziali apicali ai terza fascia, ex funzionari di VIII Livello, è intervenuta, con una recentissima pronuncia la Suprema Corte:

'2.1. infatti, come indicato nella sentenza impugnata, nella ricostruzione ermeneutica della norma in questione, il dato di partenza è rappresentato dalla considerazione dell'art. 9, comma 4, della l. regionale 15 maggio 2000, n. 10, in tema di 'Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali', secondo cui '4. L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8', comma 8 che richiama 'le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.'. A tale disposizione si collega strettamente l'art. 11 della l. regionale 3 dicembre 2003, n. 20, in tema di 'Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale', il cui comma 4 recita 'L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.', mentre il comma 5 (che è la norma la cui interpretazione è

./..

oggetto della censurata violazione di legge) aggiunge che 'L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'aver espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma'. La lettura necessariamente combinata delle due disposizioni - suggerita anche dall'argomento testuale rappresentato dalla circostanza che, con il comma 7 dell'art. 11 della l. n. 20 del 2003, è stato modificato il comma 8 della l. n. 10 del 2000, a conferma della volontà del legislatore regionale di adottare un assetto sistematico della disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali - conduce, già in base al canone letterale, all'interpretazione secondo cui la facoltà, di cui al comma 5, di nominare come dirigenti generali, oltre ai dirigenti di prima fascia ed ai soggetti esterni di cui al comma 8 dell'art. 9 della l. n. 10 del 2000 di cui al comma 4, i dirigenti dell'amministrazione regionale in possesso dei requisiti ivi specificati va comunque ristretta ai dirigenti di seconda fascia, altrimenti, non avrebbe alcun senso la disposizione di cui all'art. 9, comma 4, della l. n. 10 del 2000 ove dovesse intendersi la disciplina ed i limiti ivi previsti totalmente superati dal comma 5 dell'art. 11 in contestazione. Viceversa, per poter pervenire a tale risultato ermeneutico (siccome invocato dall'odierno ricorrente) era decisivo e determinante l'inciso che faceva riferimento agli appartenenti alle altre due fasce (che doveva leggersi in riferimento alla prima fascia, indicata nel precedente comma 4), in quanto solo tale inciso avrebbe espressamente consentito all'amministrazione la nomina anche all'interno della terza fascia dirigenziale purché in possesso dei requisiti indicati. La soppressione dell'inciso, pertanto, opera già sul piano letterale, in quanto l'omesso richiamo alla terza fascia non consente l'ampliamento a tale platea di

./..

destinatari del conferimento dell'incarico a soggetti diversi da quelli previsti dal combinato disposto degli artt. 9, comma 4, della l. n. 10 del 2000 e 11, comma 4, della l. n. 20 del 2003, e cioè i dirigenti di prima fascia, i soggetti esterni ed i dirigenti di seconda fascia (questi ultimi nei limiti previsti ed in possesso dei requisiti pure indicati). Tale interpretazione letterale-sistematica si salda perfettamente e risulta ulteriormente confortata dal canone della intentio legis, desunta dall'iter di approvazione della norma, secondo quanto emerge anche dalla ordinanza n. 131 del 2004 della Corte cost. (Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003 è stata promulgata (legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20) con omissione delle parti impugnate, sicché risulta preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni censurate; che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 351 del 2003 e ordinanze n. 32 del 2004 e n. 339 del 2003), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.'), dacché proprio l'eliminazione dell'inciso, sospettato di incostituzionalità, ha determinato il superamento dell'opzione - inizialmente perseguita dal legislatore regionale - di estendere l'ambito soggettivo dei potenziali nominandi ai dirigenti di terza fascia. Sicché, i canoni sussidiari dell'interpretazione teleologica e costituzionalmente orientata, lungi dal contrastare il tenore letterale della disposizione, convergono nell'indicare univocamente l'interpretazione adottata dalla Corte territoriale come l'unica aderente alla lettera della legge ed alla mens legis. Altrettanto correttamente la Corte territoriale ha interpretato il riferimento alle fasce contenuto nell'ultima parte del comma 5 ('La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.') come rinvio alle uniche due fasce all'interno delle quali è consentita la nomina, vale a dire la prima e la seconda fascia;

5. i due motivi di ricorso, che possono essere considerati unitariamente in quanto entrambi intesi a contestare l'interpretazione della l. Regionale e della contrattazione collettiva per non aver considerato l'opposto comportamento tenuto dall'amministrazione, sono infondati in quanto l'eventuale violazione di legge da parte dell'amministrazione, con il perpetuarsi della nomina di dirigenti di terza fascia, non può valere a superare i motivi per pervenire alla corretta interpretazione della disciplina di riferimento, come già ritenuto in relazione al primo motivo; ne consegue che la ritenuta preclusione normativa della nomina a dirigente generale preclude anche

./..

l'applicazione della cd. clausola di salvaguardia, ex art. 42 della contrattazione collettiva'. (Cassazione civile - Sezione Lavoro, Sentenza n. 37431/2022 del 21.12.2022);

è notorio che il Governo regionale sia stato costretto a ottemperare alle statuizioni giudiziali infra richiamate, disponendo il ritiro degli atti deliberativi di conferimento di incarichi apicali ai dirigenti di terza fascia;

per sapere quali iniziative il Governo della Regione intenda adottare per porre fine alla persistente condotta illecita e, inoltre, se intenda ritirare la deliberazione n. 50 del 02.01.2023 e tutti gli altri eventuali atti deliberativi con i quali è stato conferito l'incarico di dirigenza generale a dirigenti di terza fascia, ex funzionari di VIII livello.

(2 febbraio 2023)

DIPASQUALE

- Con nota prot. n. 11233 del 7 marzo 2023 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 217 - Iniziative urgenti per accelerare l'assunzione dei lavoratori vincitori dei concorsi presso i Centri per l'impiego e gli uffici dell'Amministrazione regionale.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

i vincitori dei tre concorsi banditi dalla Regione negli ultimi anni, per colmare la carenza di personale nei centri per l'impiego e per l'imminente turnover tra dirigenti e funzionari degli uffici regionali che andranno in pensione a fine aprile, confidavano nella fine del 2022 per arrivare alla firma dei contratti;

tale scadenza per firmare i contratti è saltata e ciò perché il Governo Schifani doveva approvare ancora il rendiconto 2021 e senza i documenti contabili in regola non poteva procedere a nuove assunzioni;

considerato che:

questi dipendenti andranno a ricoprire svariati ruoli e nella fattispecie n. 481 aspettano di essere chiamati nei Centri per l'impiego, ormai al collasso, e negli uffici del lavoro, 267 sono i laureati per la categoria C che andranno a lavorare nei vari uffici regionali e un centinaio invece saranno inquadrati nella categoria D e andranno a ricoprire i ruoli dirigenziali;

se non si arrivasse alla firma dei contratti entro la scadenza del 30 aprile, interverrebbe un nuovo adempimento di legge e la Giunta sarebbe tenuta ad approvare il rendiconto 2022, il quale a sua volta dovrebbe attendere il giudizio di parifica della Corte dei Conti sul bilancio 2021, prima di procedere alle assunzioni;

al danno economico per tutte queste famiglie si aggiunge il ritardo nell'esecuzione d'importanti progetti che riguardano le politiche attive del lavoro e la Sicilia ha bisogno di spendere i fondi bene e il prima possibile, senza inutili sprechi di tempo e risorse;

per sapere:

per quali motivi le procedure di assunzione di

./..

questi lavoratori procedano così a rilento e ancora non siano state comunicate neppure le sedi di lavoro;

quali iniziative intendano assumere affinché la firma dei contratti avvenga entro il 30 aprile 2023 per evitare inutili rinvii, anche alla luce del fatto che si tratta di figure professionali indispensabili per fare ripartire la macchina amministrativa della Regione.

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

(9 marzo 2023)

LA VARDERA